

COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO
Provincia di Udine

**REGOLAMENTO
DELLE
ENTRATE
PATRIMONIALI**

approvato con delibera consiliare n.28 del 11.12.2008

INDICE

art. 1	Oggetto	pag. 2
	TITOLO I ENTRATE COMUNALI	pag. 2
art. 2	Individuazione	pag. 2
art. 3	Regolamenti specifici	pag. 3
art. 4	Determinazione canoni, prezzi, tariffe	pag. 3
art. 5	Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni	pag. 3
	TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE	pag. 4
art. 6	Soggetti responsabili delle entrate	pag. 4
art. 7	Modalità di pagamento	pag. 4
art. 8	Attività di riscontro	pag. 5
art. 9	Omissione e ritardo dei pagamenti	pag. 5
art. 10	Rateazioni o dilazioni di pagamento	pag. 5
	TITOLO III RISCOSSIONE COATTIVA	pag. 6
art. 11	Forme di riscossione	pag. 6
art. 12	Procedure	pag. 6
art. 13	Esonero dalle procedure	pag. 7
art. 14	Entrata in vigore	pag. 7

ART. 1 - Oggetto

1. Le norme del presente regolamento costituiscono la disciplina generale dell'accertamento e della riscossione di tutte le entrate comunali non aventi natura tributaria, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti Pubblici, al fine di assicurarne la gestione secondo principi d'efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. 15-12-1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e sue successive modificazioni ed integrazioni nonché del regolamento di contabilità.
3. Oltre ad ogni disposizione di legge inderogabile, valgono anche le altre norme legislative non derogate e le norme contenute in altri regolamenti comunali, in particolare quelli delle altre entrate non tributarie, in quanto compatibili.

TITOLO I ENTRATE COMUNALI

ART.2 - Individuazione

1. Costituiscono entrate comunali non tributarie, disciplinate dal presente regolamento, quelle derivanti da:
 - A) rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori;
 - B) proventi dei servizi pubblici;
 - C) corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
 - D) canoni
 - E) qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità.

ART.3 - Regolamenti specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione d'ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa.

ART.4 - Determinazione canoni, prezzi, tariffe

1. La determinazione dei canoni, delle tariffe dei servizi e delle concessioni sui beni demaniali spettano all'organo comunale competente, nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge.
2. Le deliberazioni d'approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. Salva diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo sono prorogati i canoni, i prezzi e le tariffe in vigore.
4. Rimangono disciplinati secondo i rispettivi regolamenti e/o convenzioni, i termini previsti per gli aggiornamenti di canoni - tariffe in base all'indice Istat.

ART.5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti la singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente articolo 4.
2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, queste ultime sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.

TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE

ART. 6 - Soggetti responsabili delle entrate

1. La responsabilità della gestione delle entrate è attribuita, mediante il Piano delle risorse e degli obiettivi (P.R.O.), ai funzionari dei servizi generatori delle singole risorse d'entrata.
2. I responsabili dell'entrata provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al Servizio Finanziario copia della determinazione di accertamento e/o documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dall'art. 179 del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267, entro i dieci giorni successivi all'accertamento medesimo.
3. Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva, è attribuito ai responsabili dell'entrata il compito di provvedere alle procedure esecutive nei confronti dei debitori del Comune con la modalità di cui al successivo art.1 1.
4. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art.52, comma 5, lett. b) del D.Lgs.15 dicembre 1997 n.446., il responsabile dell'entrata vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.

ART.7 - Modalità di pagamento

1 . In via generale, e fermo restando le diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a) versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
- b) versamenti nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune -- Servizio di Tesoreria;
- c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- d) ogni altra modalità di pagamento che l'innovazione tecnologica renderà possibile;

ART. 8 - Attività di riscontro

1. I responsabili di ciascuna entrata, gestita direttamente dall'Ente, provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente delle leggi e dai regolamenti.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art.52 del D.Lgs.15-12-1997 n.446.
3. La Giunta Comunale, su proposta motivata del responsabile dell'entrata, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

ART. 9 - Omissione e ritardo dei pagamenti

1. La contestazione, riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, assegnando il termine di 20 giorni a partire dalla data di ricevimento della stessa per l'effettuazione del pagamento.
2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. In caso di esito infruttuoso del pagamento, il responsabile attiverà le forme di riscossione previste dall'art.11 con applicazione degli interessi e sanzioni a partire dalla data di richiesta di pagamento di cui al punto 1, applicando inoltre la sanzione del 10% con un minimo di € 10,00 in caso di ritardato versamento, la sanzione del 30% con un minimo di € 25,00 in caso di omesso versamento.

ART. 10 - Rateazioni o dilazioni di pagamenti

1. Il responsabile dell'entrata può concedere, a specifica domanda del contribuente, presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni o rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei seguenti limiti:
 - durata massima: dodici mesi;
 - protrazione della durata massima della rateazione o dilazione oltre i dodici mesi nel caso in cui il Responsabile dell'Entrata tenendo conto delle condizioni soggettive dell'utente, lo ritenga opportuno;
 - decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;

- applicazione sulle somme rateizzate o dilazionate degli interessi al saggio legale fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile e sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni di pagamento di singole rate o d'importi già dilazionati.
 3. Nessuna rateazione o dilazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
 4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali rateazioni o dilazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo sia superiore a 1.000,00.= Euro, è necessaria la previa prestazione d'idonea garanzia.

TITOLO III RISCOSSIONE COATTIVA

ART.11 - Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva delle entrate comunali non aventi natura tributaria può essere effettuata secondo una delle sottoelencate procedure:
 - > procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, e successive modificazioni ed integrazioni, se affidata al Concessionario della riscossione;
 - > procedura indicata dal Regio Decreto 14 aprile 1910 n.639 (ingiunzione);

ART.12 - Procedure

1. In generale, le procedure di riscossione coattiva iniziano soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione di cui al precedente art.9. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio d'insolvenza inizia lo stesso giorno della notifica dell'atto di contestazione.

ART. 13 - Esonero dalle procedure

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta sia inferiore all'importo previsto dal vigente Regolamento di Contabilità.
2. Il responsabile dell'entrata ne fa attestazione specifica agli atti.
3. Il comma 1 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, compresi interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1 .

ART.14 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2009.
2. Copia del regolamento è nel frattempo consegnato a cura della Segreteria Comunale a tutti i responsabili dei servizi;.